

Stefano Vico

F. Mandato

ACCORDO SINDACALE A LATERE

Cassa Integrazione in Deroga

Addì, 03/04/20, si sono incontrati tramite modalità di videoconferenza

CELIO ITALIA SRL in persona del sig. GILBERTO GARBIN legale rappresentante (di seguito "Azienda")

e

le Segreterie Nazionali di FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL e UILTuCS ~~Uil~~, nelle persone dei sigg. F. MANDATO - S. CHICCA - G. STRAZZULLO (di seguito "OO.SS")

PREMESSO CHE

1. L' Azienda a seguito dell' emergenza epidemiologica da Covid - 19 ,in data 03/04/20 ha sottoscritto l'accordo sindacale relativamente al ricorso all'ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga " di cui all' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 per la causale ivi prevista.
2. L' integrazione salariale spettante per l'intervento dell'ammortizzatore sociale "Cassa integrazione guadagni in deroga" verrà liquidata da parte dell'Inps tramite la modalità pagamento diretto secondo la normativa vigente.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

[Signature]

[Signature]



1. Durante il periodo di intervento dell'ammortizzatore sociale "Cassa integrazione guadagni in deroga" il rateo di ferie, permessi ex festività, riduzioni di orario di lavoro Rol, nonché le mensilità aggiuntive Tredicesima e Quattordicesima matureranno interamente.
2. Nel L.U.L. del periodo di paga "**Aprile 2020**", presenze del mese di Marzo 2020, sino al 15, e pagato entro il 27/04/2020, la società garantisce l'integrazione dello stipendio fino al raggiungimento del 70% della "Retribuzione lorda oraria" da moltiplicare per le ore di assenza Cig. La sommatoria tra l'eventuale integrazione datoriale e l'integrazione salariale Inps lorda, che verrà pagata dall'istituto, corrisponderà al 70% della "Retribuzione lorda oraria" da moltiplicare per le ore di assenza Cig;
3. Nel L.U.L. del periodo di paga "**Maggio 2020**", presenze di aprile 2020, pagato entro il 27/05/2020, nel caso di ritardo da parte dell'Inps dell'indennità di integrazione salariale, la società garantisce ai lavoratori che ne vorranno fare richiesta l'erogazione di un anticipo del TFR entro il limite dell'importo netto di € 500,00 (cinquecento/00) previa verifica della capienza relativamente al Trattamento di Fine Rapporto accantonato in azienda al 31/12/2019. Nell'ipotesi di incapienza del Trattamento di Fine Rapporto accantonato in azienda al 31/12/2019, oppure per i lavoratori che non avessero il tfr accantonato in azienda, il lavoratore potrà richiedere un anticipo delle mensilità aggiuntive di Tredicesima e di Quattordicesima maturate fino a Maggio 2020 ed entro il limite dell'importo netto di € 500,00 (cinquecento/00) da restituire in 5 mesi.
4. Il limite dell'importo netto di € 500,00 (cinquecento/00) valido sia per anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto che per anticipazione della Tredicesima e Quattordicesima è riproporzionato alla percentuale "Part-time".
5. Durante il periodo estivo da "Giugno 2020" ad "Agosto 2020", in caso di assenza dell'ammortizzatore sociale per ripresa dell'attività lavorativa aziendale, il lavoratore potrà usufruire, su richiesta, del periodo feriale di



cui al "Piano ferie 2020" approvato dall'Azienda anche in caso di incapienza del residuo ferie maturato alla data.

6. La Società riconosce la possibilità su richiesta delle OO.SS scriventi, anche a livello territoriale, di incontrare i lavoratori al rientro dalla sospensione.
7. In relazione alla Convenzione stipulata dall'Associazione Bancaria Italiana del 30/3/2020 avente ad oggetto "Anticipazioni sociali in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di Cig " , in assenza di ripresa dell'attività lavorativa aziendale entro la fine di Aprile 2020, l'Azienda si informerà e analizzerà con gli istituti di credito la procedura e le disposizioni normative.

Letto, confermato e sottoscritto.

MILANO 03/04/2020

Il legale rappresentante



FILCAMS-CGIL Nazionale



FISASCAT- CISL NAZIONALE



UILTuCS Nazionale

